

che hanno consentito loro di diventare proprietari pagando somme di gran lunga inferiori;

lo stato di agitazione che si sta manifestando impone alle istituzioni e in primo luogo al Governo di dare attenzione al disagio che le famiglia stanno vivendo e di intervenire per modificare una situazione inaccettabile —:

se, i Ministri interrogati siano a conoscenza delle vicende indicate, dei trasferimenti di proprietà operati dal Gruppo Generali alla Vis a r.l.;

se intendano proporre alla società che sta precedendo alle dismissioni l'apertura di tavoli di trattative con i rappresentanti degli inquilini, anche al fine di favorire una revisione dei prezzi di vendita proposti nonché di assicurare la tutela necessaria agli inquilini più deboli (anziani e a basso reddito) nonché a quelli impossibilitati a comprare. (4-13207)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è sempre più frequente la necessità specie per i giovani e per i nuclei familiari a basso reddito, di fare ricorso al credito bancario, per avviare iniziative di tipo imprenditoriale o artigianale o anche solo per l'acquisto di beni come la prima casa;

le condizioni per l'accesso al credito sono divenute, attualmente, molto restrittive, al punto che, particolarmente in alcune aree del Paese (come il Mezzogiorno), si verificano fenomeni di illecita speculazione ovvero di autentico « strozzinaggio »;

secondo l'interrogante, dovrebbero essere istituite « banche dello sviluppo », in modo da determinare la possibilità di accedere a linee di credito agevolato per i giovani e le famiglie ed arginare, conseguentemente, i fenomeni speculativi —:

se ritenga di dover adottare iniziative normative in merito. (4-13211)

\* \* \*

## FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

nei contratti riguardanti il pubblico impiego è stata da tempo inserita la cosiddetta retribuzione di posizione;

il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 aprile 2001, nel distinguere una parte fissa ed una variabile della retribuzione di posizione, statuisce che la componente fissa è correlata alla qualifica dirigenziale, mentre la variabile è connessa allo svolgimento delle funzioni dirigenziali;

non sono ancora state definitivamente chiarite le modalità di calcolo di tale retribuzione ai fini della pensione, non essendo positivamente univocamente stabilito, né a livello legislativo né sul piano contrattuale, se tale retribuzione entri a far parte del trattamento economico fondamentale del dipendente ovvero ne costituisca un elemento accessorio;

sulla questione si sta registrando un notevole contenzioso giudiziario, con oscillanti decisioni della Corte dei conti;

la legge 2 ottobre 1997, n. 334, all'articolo 1, ha riconosciuto, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, una indennità di posizione correlata alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 503 del 1992;

la Corte dei conti ha recentemente adottato — tramite la sezione di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — la deliberazione n. 2/2004/P;

in tale pronuncia risulta chiarito che l'avvenuto frazionamento dell'emolumento non possa determinare una differenziata

collocazione ai fini di pensione, atteso che a ben considerare « l'innovazione introdotta dal pertinente contratto di categoria consiste nel rendere fissa una parte della retribuzione di posizione “di importo uguale per tutti, impermeabile ai cambiamenti di incarico e costante anche in caso di assenza temporanea di funzioni”, attraendola altresì nel trattamento economico fondamentale — articolo 38, comma 3, CCNL — (cfr. memoria Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2004) » —:

se non ritenga opportuno promuovere iniziative che portino ad un chiarimento sulla natura unitaria della retribuzione di posizione, in modo da prevenire ulteriore contenzioso ed assicurare omogeneità di trattamento e certezza del diritto a tutti i pubblici dipendenti interessati, anche se cessati dal servizio. (5-04059)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

GROTTO. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 13 gennaio 2005, il Ministro della giustizia ha decretato lo scioglimento del Consiglio del Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati di Rovigo ed ha provveduto alla nomina dell'Agr. Davide Neri, Amministratore della cooperativa « Agrifuturo », a Commissario Straordinario;

tale decisione è stata determinata in seguito ad una nota del 30 ottobre 2004, con la quale il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati rendeva nota la delibera del 1° maggio 2004 con la quale si proponeva lo scioglimento del Collegio di Rovigo;

avverso tale provvedimento i componenti del Consiglio, di cui è stato deciso lo scioglimento, hanno presentato, in data 19

febbraio 2005, attraverso i loro avvocati, istanza per l'annullamento del decreto medesimo;

nell'istanza in oggetto si fa presente, tra l'altro che:

a) il decreto, a giudizio degli avvocati patrocinanti, è affetto da gravi vizi di natura formale e sostanziale che dovrebbero di per sé portare all'annullamento del medesimo;

b) in particolare, si rileva che il decreto non solo non è stato preceduto dall'obbligatoria comunicazione di avvio, ma è del tutto carente di motivazioni;

c) dalla documentazione, estratta in copia dagli assistiti, si è potuto constatare che l'unico motivo per cui è stato ritenuto di sciogliere il Collegio di Rovigo sarebbe l'avvenuto consenso da parte di quest'ultimo, nell'agosto 2003, all'utilizzo della sede del Collegio, di proprietà dell'Ipsaa « M e T Bellini » di Trecenta, peraltro a condizione dell'integrale rifusione delle eventuali spese, ad una società, inesistente perché dichiarata fallita dal Tribunale di Rovigo nel 2001, come risulterebbe dalla misura camerale prodotta dal Collegio Nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati a supporto della propria richiesta di apertura del procedimento di scioglimento;

d) tale motivazione non corrisponde al vero, poiché l'uso dei locali è stato consentito non ad una società fallita, ma un'associazione tra professionisti con analoga denominazione che non è una persona giuridica, non è iscritta alla Camera di Commercio, non può essere nemmeno dichiarata fallita perché l'attività libero professionistica non è attività d'impresa;

e) tale diversità era, d'altronde, facilmente deducibile verificando la differenza di codice fiscale tra la società e l'associazione di professionisti cui effettivamente è stato concesso l'uso dei locali;

nei 16 anni di attività svolta dagli stessi componenti del Collegio di Rovigo